



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

**PIANO URBANO DEL TRAFFICO E**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI**  
**CARRABILI NEL CENTRO STORICO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 15/11/2016**



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

## PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Ai fini di consentire la libera circolazione di autoveicoli, mezzi e persone si deliberano le seguenti norme.

1. Le seguenti strade comunali sono a senso unico nella direzione indicata:

VIA	DA	A	
Via G. Carducci	Piazza Santa Maria	Via Marconi	→
Via V. Veneto	Incrocio Via Marconi	Incrocio Via Parisi	→
Corso Garibaldi	Piazza Garibaldi	Piazza Mazzini	→
Via Marconi	Piazza Mazzini	Incrocio Via V. Veneto	→
Via E. Mazzei	N° civico 19 (Galzarano)	Piazza Mazzini	→
Via Madonna dell'Arco	N° civico 24 (Palazzo Chieffalo)	Incrocio SP 74	→
SP 74	Incrocio Via Madonna dell'Arco	Incrocio Via Palacco	→
Via A* vedi legenda	Via T. Campanella	Via Roma	→
Via C* vedi legenda	Via Roma	Piazza Mancini	→

2. Nelle seguenti strade e piazze e nei relativi vicoli, la sosta dei veicoli è consentita per **15 minuti solo per carico e scarico**, là dove non crea problemi di transito agli altri veicoli nè fastidi alla libera circolazione dei cittadini, previa esposizione disco orario da cui risulti l'inizio della sosta:

- Corso Garibaldi
- Piazza Garibaldi
- Largo B. Telesio
- Piazza Mazzini
- Via Marconi
- Piazza Dante Alighieri
- Via Galilei
- Via G. Pagliaro
- Piazza Italia

3. La sosta è consentita:

- Via B\* (vedi legenda) - lato destro direzione Via Parisi - Via V. Veneto
- Via Madonna dell'Arco - lato destro direzione Madonna dell'Arco - Piazza della Repubblica
- Via Madonna dell'Arco - lato sinistro da n° civico 24 (Palazzo Chieffalo) a Incrocio SP 74
- Via E. Mazzei – lato destro direzione Piazza della Repubblica - Piazza Mazzini da Piazza della Repubblica al n° civico 27
- Via Vittorio Veneto - lato destro da incrocio via Marconi ad incrocio Via B\* (vedi legenda)
- Via M. Berardi - lato destro da Ex Panificio fino alla fine
- Parcheggio campetti sottostanti il Municipio
- Parcheggio di fianco Scuola Centro storico



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

4. Nelle seguenti strade o piazze la sosta è consentita esclusivamente in appositi spazi opportunamente segnalati:

- Via Roma
- Via M. Berardi - da P.zza Italia fino a n° civico 14
- Via V. Veneto da Piazza della Repubblica fino a incrocio Via B\*
- Piazza D\* (vedi legenda)

5. Nelle seguenti strade e piazze e nei relativi vicoli, la sosta dei veicoli è consentita per **15 minuti solo per carico e scarico**, eccetto negli appositi spazi opportunamente segnalati:

- Via L. Berardi
- Via Carducci
- Via Papa Giovanni XXIII

6. La sosta è assolutamente vietata ambo i lati:

- Via E. Mazzei dal n° civico 19 (Galzarano) a Piazza Mazzini
- Corso Garibaldi da n° civico 3 a Piazza Garibaldi
- Corso Garibaldi da n° civico 30 a Piazza Mazzini
- Via V. Veneto da incrocio Via Marconi a n° 21
- Via Carducci da n° civico 23 a Piazza Dante
- Via A\* (vedi legenda)

7. Negli spiazzi antistanti le chiese di norma è vietata sia la circolazione sia la sosta di veicoli e mezzi. Il Sindaco può autorizzare la circolazione e la sosta per eventi o esigenze particolari e su richiesta dell'autorità religiosa.

8. Il Sindaco motivi contingibili e urgenti può emanare ordinanze in contrasto con e seguenti norme.

9. La Giunta Comunale può modificare o integrare il presente PUT.

10. Le disposizioni precedenti sono valide nel rispetto delle norme generali che regolano i passi carrabili.

11. Sono fatte salve tutte le norme del codice della strada e del relativo regolamento, in particolare titolo capitolo per i divieti di sosta.

12. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

## LEGENDA

In attesa di provvedere alla toponomastica relativa, sono state denominate le seguenti strade o piazze:

Via A: da Via Roma a Via T. Campanella

Via B: da Via Parisi a Via V. Veneto

Via C: da Via Roma a Piazza Mancini

Piazza D: Ufficio Postale



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

<b>Articolo 1</b>	<b>Contenuto del regolamento</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Definizione di passo carrabile</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Tipologia dei passi carrabili</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Autorizzazione, individuazione, esposizione</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Adeguamento dei passi carrabili esistenti</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Norme in deroga</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Formalità del provvedimento di autorizzazione</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Tosap, canone o altri oneri</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Spese di istruttoria</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Riconoscimento del passo carrabile</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Difficoltà di accesso al passo</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Passo carrabile di accesso a più proprietà</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Affrancazione</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Rinuncia al passo</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Subentro nell'autorizzazione</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Limiti alle concessioni</b>



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

<b>Articolo 17</b>	<b>Procedura per la richiesta di concessione</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Entrata in vigore</b>

## **ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE"/"PASSO CARRABILE" e relativa esposizione del cartello segnaletico.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Si definiscono ACCESSI:
  - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

## **ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI**

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

da considerarsi ACCESSI CARRABILI o PASSO CARRABILE A RASO quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Il divieto di sosta nella zona antistante l'ACCESSO CARRABILE con relativo posizionamento del segnale è subordinato ad espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

La distinzione fra PASSO e ACCESSO CARRABILE permette di individuare agevolmente i *passi* sui quali è obbligatoria l'apposizione del cartello segnaletico e gli *accessi* sui quali l'apposizione è subordinata ad espressa richiesta del proprietario.

## ART. 4 AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

- sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati
- sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. **In presenza dell'apposito segnale, nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile, vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.**

4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

5. Le **autorizzazioni** di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

## ART. 5 ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda, in carta semplice, indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio
2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.
4. Chiunque mantenga in esercizio un passo o accesso carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22 , commi 11 e 12 , del vigente Codice di disciplina stradale e del relativo Codice di attuazione e restanti leggi in materia aventi specifica attinenza

## ART. 6 NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o *dell'accesso carrabile* nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

## ART. 7 FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

## ART. 8 TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

1. I ***passi carrabili***, così come individuati dall'art. 3, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità alla Delibera di Giunta N.13 del 18/04/2007, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell'apposito cartello e l'eventuale messa in opera secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale. La tassa è commisurata alla superficie occupata, determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

Accessi carrabili non sono assoggettati al pagamento della tassa a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale "passo carrabile divieto di sosta", sono soggetti comunque, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica ed le spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta e, nel caso di richiesta del segnale, delle relative spese. Quindi per gli accessi carrabili, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli

L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria (art.44. comma 9 D.Lgs.507/93). In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (art.44. comma 11 secondo capoverso D.Lgs.507/93).
4. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.
5. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

## ART. 9 SPESE D'ISTRUTTORIA

1. L'utente del passo carrabile deve corrispondere € 10 per il rilascio del segnale. Tale costo è rivedibile ogni anno con Deliberazione di Giunta Municipale.

## ART. 10 RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, va effettuato a favore della Provincia.



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

6. Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

## ART. 11 DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

## ART. 12 PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.
2. In questo caso la richiesta di concessione va fatta da uno dei proprietari segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

## ART. 13 AFFRANCAZIONE

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

## ART. 14 RINUNCIA AL PASSO

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

## ART. 15 SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).



# COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

## ART. 16 DIRITTI ALLE CONCESSIONI

1. La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice

## ART. 17 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Per ottenere la concessione di un **passo carrabile esistente**, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.
2. Per l'ottenimento della concessione di un **nuovo passo carrabile**, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluenza ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio. Successivamente il passo verrà regolarizzato con l'addebito delle spese previste.
3. Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al punto precedente.
4. Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.
5. Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma), sempre ché non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta. In tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.
6. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluenza ed il passo carrabile è rilevato d'Ufficio, in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'Utente se da Lui abusivamente realizzato)

## ART. 18 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

## ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.